

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
di Milano

— 00 —

REGOLAMENTO

dell' Orfanotrofio Femminile

*Approvato dal Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio con deliberazione 25
maggio 1926 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione 23 Giugno 1926.*



MILANO
TIP. ANGELA VOLONTÉ
Via A. VOLTA, 11

Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio
di Milano

— 00 —

REGOLAMENTO

dell' Orfanotrofio Femminile

*Approvato dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio con deliberazione 25
maggio 1926 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione 23 Giugno 1926.*



MILANO
TIP. ANGELA VOLONTÈ
Via A. VOLTA, 11

REGOLAMENTO DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE DI MILANO

CAPITOLO I.

Ammissione delle orfane.

Art. 1. — Le istanze per il ricovero devono essere presentate al Protocollo di Beneficenza presso gli Uffici d'Amministrazione, corredate dai seguenti documenti:

- a)* certificato di morte dei genitori o almeno del padre della ricoveranda: per le orfane che invocano il beneficio della Fondazione Regina Elena basterà il certificato di morte della madre;
- b)* certificato di nascita;
- c)* certificato di miserabilità;
- d)* certificato di quinquennale ultima residenza o dimora ininterrotta nel Comune di Milano del genitore che esercita od esercitava la patria potestà;
- e)* certificato medico di sana costituzione;
- f)* certificato dello stato di famiglia;
- g)* certificato di nazionalità italiana;
- h)* certificato di iscrizione alle scuole, o degli studi percorsi;
- i)* certificato medico di subita vaccinazione, o comprovante di aver avuto il vaiuolo naturale;
- l)* atto di costituzione del Consiglio di famiglia e nomina del tutore se si tratta di orfane di entrambi i genitori.

Le orfane devono aver compiuto il 6° e non superato il 10° anno di età al 1° Giugno dell'anno nel quale avviene la nomina.

Art. 2. — Il numero delle orfane, alle quali l'Istituto dà ricovero, è determinato annualmente dal Consiglio, il quale procede alle nomine nel mese di Giugno di ogni anno: per i casi urgenti in qualunque tempo, facendole subito notificare al legale rappresentante dell'orfana, a cura della Direttrice.

Art. 3. — Le orfane ammesse per nomina di diritto privato devono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione, e sono soggette a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Le orfane ammesse a pagamento devono avere i titoli richiesti dall'art. 1, fatta eccezione dell'età, che non dovrà essere superiore agli anni 11: esse potranno

però avere la residenza, oltre che nel Comune di Milano, anche negli altri Comuni del Regno.

Le Orfane di Guerra devono avere i titoli di età richiesti dallo stesso art. 1; possono appartenere a tutti Comuni della provincia di Milano, e vengono ricoverate in seguito ad ordine del Prefetto ed a carico del Comitato Provinciale per l'Assistenza agli Orfani di Guerra.

Art. 4. — Salvo i casi urgenti, l'ammissione delle orfane nominate al ricovero precede l'inizio di ogni anno scolastico, ed è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che la Commissione Medica dichiari la sana costituzione fisica della ricoveranda;

b) che dal legale rappresentante della minore venga rilasciata obbligazione di ritirarla dall'Istituto all'atto della sua dimissione od espulsione.

Le orfane ammesse a pagamento e le orfane di guerra possono essere ricoverate in qualsiasi epoca dell'anno.

Art. 5. — La Commissione Medica, di cui all'articolo precedente, è nominata annualmente dal Consiglio, e ne fa parte il Medico Chirurgo dell'Istituto.

Art. 6. — Tale Commissione, previa la visita alle nuove nominate, le distingue nelle tre categorie seguenti:

a) *abili*, per sana costituzione fisica e regolare conformazione;

b) *inabili*, orfane delle quali il difetto fisico o la malattia ne renda incompatibile la presenza nell'Istituto;

c) *rimesse ad altra visita*, orfane nelle quali l'infermità ha carattere evidentemente temporaneo.

Il tempo utile per constatare la guarigione delle orfane rimesse alla seconda visita è stabilito in un trimestre: riuscendo negativa anche tale seconda visita, esse vengono dichiarate *inabili*.

Le domande di ricovero delle orfane dichiarate inabili vengono rimesse in corso per le nomine degli anni successivi, sino al raggiungimento dei limiti di età prescritti dall'art. 1.

Art. 7. — L'orfana viene presentata all'Istituto, per la visita medica quanto per l'ammissione, dalla madre o dal tutore, nel giorno e nell'ora fissati dalla Direttrice; non presentandosi, s'intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che non comprovi un legittimo impedimento, nel qual caso la Direttrice può concedere una breve proroga alla presentazione.

Alla madre o al tutore dell'orfana ricoverata viene consegnato, a cura della Direzione, un estratto dello Statuto e del Regolamento nelle parti riguardanti l'educazione, l'istruzione e la dimissione delle orfane.

Art. 8. — L'ammissione è fatta in via di prova per un semestre, trascorso il quale, ove non presenti malattie o difetti fisici o morali, che ne rendano incompatibile la convivenza nella Comunità, l'orfana è nominata in via definitiva.

La conferma è deliberata dal Consiglio, previa rapporto della Direttrice.

Le orfane non confermate vengono riconsegnate al legale rappresentante.

Art. 9. — La misura della diaria di ricovero per le orfane ammesse a pagamento è stabilita annualmente dal Consiglio.

Le orfane ammesse a pagamento hanno lo stesso trattamento di quelle ricoverate gratuitamente.

CAPITOLO II°.

Distribuzione, educazione, istruzione delle orfane.

Art. 10. — La Comunità è divisa in tre Sezioni:

1^a. alunne che frequentano la scuola elementare;

2^a. alunne che frequentano la scuola professionale;

3^a. alunne operaie apprendiste.

Ogni Sezione è divisa in Camere, composte ordinariamente di 30 orfane.

Art. 11. — È obbligatoria per le orfane l'istruzione elementare in conformità alla Legge, e viene loro impartita inscrivendole alle Scuole Comunali interne od esterne.

Art. 12. — Compiuto l'obbligo dell'istruzione elementare le orfane vengono iscritte alle scuole professionali interne od esterne, e le frequentano sino al raggiungimento dell'età utile per essere avviate ad un'arte o ad un mestiere.

Art. 13. — L'istruzione artigiana delle orfane viene impartita colla pratica presso officine interne od esterne, dai quindici anni compiuti fino al giorno della loro dimissione.

Qualora non sia possibile l'iscrizione alle scuole professionali, l'avviamento alle arti o ai mestieri avviene subito dopo l'uscita dalle scuole elementari.

Art. 14. — L'assegnazione delle arti o dei mestieri viene fatta dalla Direttrice, d'accordo col Consigliere Delegato, tenendo conto della inclinazione e della attitudine fisica e intellettuale dell'orfana e sentito il parere del suo legale rappresentante.

Per cura della Direttrice l'orfana è provvista del prescritto libretto di ammissione al lavoro.

Art. 15. — Tutte le orfane senza distinzione sono adibite alle faccende domestiche dell'Istituto, per turno, e in modo che ciò non impedisca la loro presenza regolare alle scuole, o alle officine, od ai laboratori.

Art. 16. — Alla istruzione religiosa delle orfane cattoliche provvede direttamente l'Istituto:

a) col far tenere alle orfane delle scuole elementari un corso di religione impartito dal Catechista dell'Istituto;

b) col far tenere dal Catechista conferenze morali-religiose alle orfane;

c) curando che le orfane attendano alle pratiche religiose.

Alla istruzione religiosa delle acattoliche possono provvedere i loro legali rappresentanti previo accordo con la Direzione dell'Istituto.

Art. 17. — Il Consiglio, in via d'eccezione, può concedere di seguire i corsi delle scuole secondarie o magistrali, o di qualche insegnamento speciale tecnico od artistico, a quelle orfane di ottima condotta che a giudizio della Direzione, su parere conforme della Insegnante della Scuola da esse frequentate, appaiano fornite di una segnalata attitudine a proseguire gli studi.

Le orfane che non frequentano più la scuola elementare vengono iscritte al corso festivo di cultura, contabilità, francese, calligrafia e disegno.

CAPITOLO III.^o

Guadagni ed Assicurazioni.

Art. 18. — I guadagni che le orfane operaie ritraggono dal lavoro nelle officine vengono ritirati dall'Istituto, il quale ne riserverà:

- a) 1/3 per l'orfana operaia;
- b) 1/3 per provvedere le orfane del corredo d'uscita acquistato in comune;

La quota guadagni riservata all'orfana viene accreditata nella sua partita personale.

Art. 19. — La quota guadagni riservata all'orfana, ove essa muoia durante il tempo del ricovero, passa agli ascendenti, e, in loro mancanza, ai fratelli e sorelle.

Quando non vi siano ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, rimane all'Istituto.

Art. 20. — Tutte le orfane operaie che percepiscono mercede sono assicurate a loro spese presso la Cassa delle Assicurazioni Sociali.

CAPITOLO IV.^o

Premii, visite, permessi di uscita, castighi.

Art. 21. — Le orfane migliori per condotta e per profitto negli studi, nei lavori e nelle faccende domestiche, sono ricompensate:

- a) coi premii che si distribuiscono annualmente;
- b) col presceglierle ad assistenti alle orfane minori;
- c) coll'ammetterle agli studi superiori a sensi dell'art. 17.
- d) coll'assegnazione di distintivi di merito.
- e) coll'iscrizione nei quadri delle migliori.
- f) con gite, a scopo educativo ed istruttivo, presso officine o stabilimenti nazionali od esteri.

Le orfane possono essere premiate anche con la concessione di una visita ai parenti o di una giornata completa di uscita presso la famiglia.

Nel quadro delle migliori che viene compilato mensilmente dalla Direttrice, e che resta affisso nella sala di ricevimenti o nell'atrio dell'Istituto, si inscrivono le allieve meritevoli per condotta e profitto negli studi.

Art. 22. — La distribuzione dei premi viene di regola fatta ogni anno dal Presidente del Consiglio in presenza della Comunità.

Art. 23. — Le quote premi in denaro vengono investite su libretto di risparmio da consegnarsi all'orfana all'atto della sua dimissione dall'Istituto.

Art. 24. — La quota premi dell'orfana che muore durante il tempo del ricovero, spetta agli eredi; la quota legati rimane all'Istituto.

Art. 25. — Una volta al mese, in giorno festivo, e nelle ore prestabilite dalla Direzione, è ammessa la visita dei parenti nel parlatorio.

Art. 26. — In casi di malattia di parenti, o per altri giustificati motivi la Direttrice può far accompagnare le allieve in famiglia, facendole però rientrare la sera nell'Istituto.

In caso di circostanze straordinarie, il Presidente può concedere alle orfane la permanenza fuori dell'Istituto.

Una uscita di un giorno, per due volte all'anno, è concessa dal Consigliere Delegato a tutte le allieve per recarsi in famiglia.

Può il Consiglio, per motivi di salute o per altri motivi particolari, e su parere conforme della Direttrice, consentire che l'orfana sia temporaneamente affidata al suo legale rappresentante.

Art. 27. — Si puniscono le orfane colle seguenti misure disciplinari:

Di competenza del Personale preposto all'educazione ed all'istruzione:

- a) nota sfavorevole che risulta dai registri, previa relativa comunicazione all'orfana.
- b) interdizione di una parte della ricreazione per un giorno con occupazioni di lavoro e di studio.
- c) privazione dell'intera ricreazione per un giorno con occupazione di lavoro o di studio.

Di competenza della Direttrice:

- d) ammonizione davanti alla Camerata o davanti alla Sezione.
- e) interdizione del passeggio fuori dallo Stabilimento, per una volta;
- f) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio;
- g) privazione della visita dei parenti o dell'uscita per una volta.
- h) trattenuta sui guadagni sino alla proporzione del terzo della quota che compete all'orfana.
- i) trattenuta alle orfane operaie di L. 2 al giorno per ogni giorno di disoccupazione volontaria o determinata da licenziamento per negligenza o per mancanze gravi.

Di competenza del Delegato:

- l) privazione dei divertimenti straordinari;
- m) ammonizione da assegnarsi sulla posizione personale dell'orfana;

Di competenza del Presidente:

- n) ammonizione solenne con minaccia di espulsione;

Di competenza del Consiglio:

- o) trasferimento in Istituti più adatti all'indole ed al temperamento dell'orfana.
- p) espulsione;

Simultaneamente alla applicazione delle misure disciplinari *d), e), f), g), h), i), l), m), n)*, la Direttrice, secondo il suo prudente arbitrio deve chiamare i parenti dell'orfana punita, per informarli della condotta e del castigo ad essa inflitto, e per incitarli a cooperare con la Direzione al ravvedimento dell'orfana, avvertendoli che saranno presi provvedimenti più rigorosi nel caso non profitasse della correzione.

Art. 28. — L'espulsione viene deliberata per le orfane che si rendono immeritevoli di appartenere all'Istituto per grave mancanza commessa contro la morale, l'ordine, la disciplina, o che abbandonano l'Orfanotrofio, qualunque ne sia il motivo.

necessarie per l'ammissione dell'orfana in uno degli Ospizi cittadini, con facoltà anche di concederle un sussidio per la durata della malattia, e non oltre il 19° anno di età.

Art. 38. — L'orfana che sia entrata nel 18° anno di età al momento della dimissione, e che abbia tenuto condotta irreprensibile tanto nell'Orfanotrofio quanto fuori, può conseguire la dote di cui all'art. III° dello Statuto.

Art. 39. — I conti individuali delle orfane, quali risultano dei Registri di Ragoneria sono approvati dal Consiglio all'atto della loro dimissione dall'Istituto: la somma di ogni credito, dedotte le somme addebitate per danni arrecati all'Istituto e per anticipazioni, viene investita su libretto di risparmio, e consegnata al rappresentante legale dell'orfana all'atto della sua dimissione.

In casi eccezionali, o per maggior tutela delle orfane, il Consiglio, con speciale deliberazione, può rifiutare la consegna del libretto all'atto della dimissione, e ritardarla sino al matrimonio, o sino al raggiungimento della maggiore età dell'orfana.

CAPITOLO VII°.

Consiglio - Presidente.

Art. 40. — L'Istituto dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale amministra il patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

- a) riforme organiche e regolamentari;
- b) disposizioni didattiche e disciplinari;
- c) disposizioni regolanti il personale;
- d) ammissione, dimissione ed espulsione delle orfane;
- e) approvazione dei contratti di somministrazione all'Istituto;

Art. 41. — Il Presidente del Consiglio ha la sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto.

Art. 42. — La Rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da un Consigliere Delegato, eletto dal Consiglio fra i propri membri. Esso dura in carica un anno ed è rieleggibile.

È in facoltà di ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto, verificarne l'andamento, e prendere l'iniziativa di provvedimenti diretti a beneficio dell'Istituto stesso, sottoponendo ogni proposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 43. — Per quanto riflette l'istruzione e l'educazione delle orfane il Consiglio può annualmente nominare fuori del suo seno una o più persone, con incarico di agevolare l'opera del Delegato. Esse avranno il titolo di Dame Visitatrici.

CAPITOLO VIII°.

Consigliere Delegato.

Art. 44. — Il Consigliere Delegato esercita la sorveglianza immediata sull'Istituto, sotto ogni riguardo: educativo, morale ed economico. Vigila a che l'andamento

sia regolare, dà tutte le disposizioni che reputa opportune, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Presidente od al Consiglio. Riferisce al Presidente tutti i casi di speciale importanza o d'urgenza, per i provvedimenti relativi.

Art. 45. — Al Consigliere Delegato sono sottoposte tutte le comunicazioni riflettenti l'andamento e la beneficenza dell'Istituto. Egli ne riferisce al Consiglio con le osservazioni o proposte che reputa del caso.

Dà alla Direttrice ed all'Economo le istruzioni opportune per stabilire quali siano le presumibili spese annue per l'Istituto, da servire di norma alla Ragioneria nella compilazione dei Bilanci Preventivi.

Art. 46. — Quando il Delegato deve assentarsi, o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza, con altro Consigliere.

CAPITOLO IX°.

Direttrice.

Art. 47. — La Direttrice dipende dal Consiglio e per esso dal Consigliere Delegato.

A questi, ed anche al Presidente, nei casi urgenti e gravi, essa dà notizia di quanto avviene di eccezionale nella Comunità; gli sottopone le eventuali proposte di parziali modificazioni nell'ordinamento interno, e lo informa delle pratiche deferite alla trattazione del Consiglio con gli apprezzamenti del caso.

Nelle questioni principali riguardanti l'andamento dell'Istituto essa deve essere previamente sentita in via consultiva dal Consiglio, il quale potrà anche chiamarla ad assistere alle proprie sedute in cui si discutono questioni importanti dell'Istituto. È altresì in facoltà della Direttrice di essere personalmente sentita dal Consiglio nelle questioni importanti e riguardanti il funzionamento dell'Istituto.

La Direttrice è il Capo dell'Istituto, e ne presiede tutti gli Uffici. Essa ha la responsabilità della morale, della disciplina, dell'istruzione (fatta eccezione per quella impartita dal Comune), dell'igiene e dell'andamento economico dell'Istituto stesso.

Art. 48. — È responsabile dell'esatta applicazione delle deliberazioni consiglieri, delle disposizioni date dal Presidente, o dal Consigliere Delegato, od in loro assenza dal Segretario Generale giusta la disposizione dell'art. 37 del Regolamento degli Uffici di Amministrazione, dell'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni disciplinari interne, delle leggi e dei regolamenti dello Stato riflettenti le orfane addette all'officine; e cura che ogni servizio proceda con la dovuta regolarità e prontezza.

Art. 49. — Cura l'esecuzione dei contratti di fornitura approvati dal Consiglio. Trasmette al Consigliere Delegato, per le proprie osservazioni ed eventuali proposte, il prospetto delle presumibili spese annue compilato dall'Economo.

Allo stesso Consigliere Delegato, presenta le proposte che reputa opportune a migliorare l'andamento dell'Istituto, in qualunque ramo di servizio.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio con le ordinanze scritte sulle posizioni d'Ufficio.

Art. 50. — Esercita la propria autorità su tutto il Personale dell'Istituto pur lasciando a ciascuno la parte di autorità e di responsabilità relative alla loro carica ed alle loro mansioni.

Art. 51. — Vigila a che ciascuno adempia puntualmente a tutti i suoi doveri. Interviene quando occorra, colle punizioni delle mancanze e colle ricompense al merito, giusta le norme del presente Regolamento.

Segnala immediatamente con rapporto al Consiglio le eventuali mancanze del Personale; e rassegna mensilmente al Consiglio stesso lo specchio riassuntivo delle punizioni inflitte.

Art. 52. — Stabilisce i turni di servizio, l'orario e le incombenze del Personale, sentiti, per quanto li concerne, l'Economo ed il Medico; e propone al Consiglio gli opportuni cambiamenti nell'ordinamento interno dell'Istituto.

Art. 53. — Per i bisogni giornalieri di commestibili, che non possono essere oggetto di contratti di fornitura speciale, e per le piccole spese d'ufficio autorizza l'Economo a provvedere con l'anticipazione di cui all'art. 105, riferendone al Consigliere Delegato.

Fa o vidima ogni richiesta scritta all'Economo degli oggetti di cancelleria scolastica per le orfane e per gli Uffici; e provvede per le piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, a mezzo dell'Economo, riferendone al Consigliere Delegato.

Appone la propria firma a tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse dall'Economo al Consiglio ed agli Uffici dell'Amministrazione patrimoniale.

Art. 54. — Aduna il Personale ogni volta lo ritenga opportuno, per scambio d'idee relative all'indirizzo morale ed educativo dell'Istituto, alla condotta e profitto delle orfane, ai mezzi giudicati più idonei a che l'opera educativa singola porti ad un unico indirizzo omogeneo e disciplinare.

Art. 55. — Compila annualmente le Note personali delle Maestre Educatrici, delle Maestre di Laboratorio e delle Istitutrici, presentandole per il visto al Consigliere Delegato: dopo di che le comunica alle interessate.

Art. 56. — Propone al Consiglio l'assunzione o il licenziamento del Personale Salariato.

Art. 57. — Notifica al Consiglio, in tempo utile per le relative deliberazioni, le scadenze del periodo di prova, delle conferme, e riconferme in servizio di tutto il Personale dell'Istituto, coi relativi rapporti dettagliati sul servizio prestato.

Art. 58. — Predisporre il turno delle vacanze annuali del Personale, e lo presenta all'approvazione del Presidente, previo il visto del Consigliere Delegato, entro il mese di Giugno di ogni anno.

Ha facoltà di concedere permessi d'assenza al Personale fino a tre giorni, e per motivi urgenti; in caso diverso fa rapporto al Consigliere Delegato.

Art. 59. — Al termine dell'anno scolastico, presenta al Consiglio un rapporto sullo stato morale e disciplinare dell'Istituto, con riguardo speciale all'andamento dell'istruzione elementare, professionale, e del lavoro delle officine.

Separatamente, presenta un rapporto morale e disciplinare sul Personale Educatore, unendone le note personali.

Art. 60. — Esige che tanto il Personale Educatore, quanto le orfane parlino sempre in lingua italiana.

Art. 61. — Sovrintende a tutte le scuole interne, tenendosi anche informata della condotta, dell'applicazione e del profitto delle orfane iscritte alle scuole comunali ed alle altre scuole esterne.

Art. 62. — D'accordo col Delegato, provvede al collocamento delle orfane nelle officine, e cura che l'Economo controlli l'esazione delle mercedi il cui importo fa versare mensilmente dall'Economo stesso alla Cassa del Consiglio.

Provvede alla visita medica prescritta per il rilascio del libretto di lavoro alle orfane delle officine.

Art. 63. — Sottopone al Consiglio le proposte di dimissione delle orfane accordandosi coi legali rappresentanti che devono ritirarle dall'Istituto, e provvede alle proposte stesse come agli articoli 34 - 35 - 36. A tale scopo si tiene costantemente informata delle condizioni morali ed economiche delle famiglie.

Art. 64. — Sollecita la costituzione del Consiglio di famiglia e nomina del Tutore alle orfane ricoverate, ogni qualvolta occorra.

Art. 65. — Segnala immediatamente al Consiglio ogni caso di grave colpa delle orfane, e rassegna mensilmente lo specchio riassuntivo delle punizioni inflitte alle stesse.

In caso di mancanze gravi collettive, può prendere i provvedimenti disciplinari urgenti, riferendone senza indugio al Consigliere Delegato ed al Presidente.

Art. 66. — Approva il trattamento di vitto settimanale per le orfane, presentate dall'Economo, e cura che questi sorvegli accuratamente la preparazione e la regolare distribuzione di ogni alimento.

Art. 67. — Vigila sul servizio sanitario e sull'assegno del cibo alle ricoverate dell'infermeria.

Avverte immediatamente il Presidente ed il Consigliere Delegato nei casi di malattia grave o contagiosa. In tali casi, ha pure l'obbligo di informare prontamente la madre od il tutore dell'ammalata, e di tenerli informati sull'andamento della malattia.

Nei casi di malattia contagiosa, provvede alla denuncia all'Autorità competente, a norma di legge.

Art. 68. — Non può pernottare fuori dall'Istituto, senza averne preavvertito, anche verbalmente il Delegato, il quale provvederà alla sostituzione.

Gode di una giornata settimanale di riposo.

Art. 69. — In caso di assenza o di malattia, viene supplita dalla Maestra da lei indicata al Consiglio per la supplenza.

CAPITOLO X.^o

Personale preposto alla educazione ed alla istruzione delle Orfane.

Art. 70. — Il Personale preposto alla educazione ed alla istruzione delle orfane è diviso in tre Categorie:

Maestre Educatrici.

Istitutrici.

Maestre di Laboratorio.

Art. 71. — Le Maestre Educatrici, le Istitutrici e le Maestre di Laboratorio devono aver compiuti i 21 anni e non superati i 30 anni di età al momento della nomina.

Il limite di età non è applicabile alle ex allieve dell'Istituto che fossero ritenute idonee a coprire tali cariche.

Le Maestre Educatrici devono essere munite del Diploma di Insegnanti Elementari. Le Istitutrici devono dar prova di aver compiuto il corso di scuola media inferiore, di essere abili nell'insegnamento dei lavori femminili, capaci di dirigere e di sorvegliare una camerata di ragazze. Le Maestre di Laboratorio devono dare prova di aver compiuto il corso elementare e frequentato scuole professionali, di essere abili nell'insegnamento dei lavori femminili, capaci di dirigere e sorvegliare una camerata di ragazze.

Tutte hanno comune il dormitorio ed il refettorio col gruppo delle orfane loro affidate.

Art. 72. — Il Personale di cui al presente Capitolo viene assunto dal Consiglio, su proposta della Direttrice o per concorso, per un periodo di prova non maggiore di un anno. In caso di concorso, la Direttrice farà parte della Commissione esaminatrice.

Le maestre Educatrici, le Istitutrici e le Maestre di Laboratorio, superato favorevolmente il periodo di prova, vengono su parere scritto della Direttrice, confermate per altri due anni, compiuti lodevolmente i quali, a giudizio del Consiglio, e sempre su parere scritto della Direttrice, vengono confermate in pianta stabile.

Qualora non venissero confermate, tanto dopo il periodo di esperimento quanto dopo la conferma biennale, sarà data loro una disdetta di due mesi.

In caso però di evidente inettitudine, il Consiglio ha diritto di dimettere il detto Personale prima del termine del periodo di prova, con preavviso di un mese oppure anche immediatamente, corrispondendo però in questo caso alla dimessa lo stipendio di un mese, salvo sempre il caso della destituzione a norma dell'art. 127.

Art. 73. — Le Maestre Educatrici, le Istitutrici e le Maestre di Laboratorio in caso di malattia non contagiosa, vengono accolte nella Infermeria dell'Istituto e curate gratuitamente sino a 180 giorni dal loro ingresso nell'infermeria stessa: dopo di che il Consiglio può far luogo alla loro dimissione.

In caso di malattia contagiosa, o di altra malattia che non possa opportunamente essere curata nell'infermeria, esse possono, a giudizio del Consiglio ed a spese dell'Istituto, venir curate in Istituti speciali, e per lo stesso periodo di tempo.

Art. 74. — La Direttrice, su proposta delle Maestre Educatrici e delle Istitutrici sceglie il numero necessario di Assistenti tra le orfane che più si distinguono per condotta e profitto negli studii. Esse hanno l'incarico di sorvegliare le orfane di prima Sezione nel disbrigo delle faccende domestiche e di aiutarle nella pulizia personale e delle vesti, sempre dirette e sorvegliate dalle Maestre Educatrici o dalle Istitutrici.

Art. 75. — La carica di Assistente è puramente onorifica, e le incaricate non hanno facoltà di usare misure disciplinari.

Art. 76. — Tutto il Personale preposto all'educazione ed alla istruzione delle orfane dipende dalla Direttrice, ed in sua assenza dalla Maestra incaricata di supplirla.

Art. 77. — Le Maestre Educatrici e le Istitutrici (coadiuvate da orfane maggiori od Assistenti) sono particolarmente incaricate di curare lo sviluppo morale, intellettuale e fisico dell'orfana.

Art. 78. — Le Istitutrici sono specialmente addette alle orfane di prima Sezione

Art. 99. — Il Medico dentista è nominato dal Consiglio per prestare la necessaria assistenza odontalgica alle orfane.

Il servizio odontalgico può venire affidato anche ad un Istituto Stomatologico.

CAPITOLO XIII^o.

Curato.

Art. 100. — Il Curato è tenuto alle funzioni di Chiesa che sono determinate dall'orario e da apposito Regolamento approvato dal Consiglio. A lui è affidata la cura spirituale delle orfane e l'assistenza religiosa nelle infermerie.

Ha la responsabilità degli arredi sacri di ragione della Chiesa del Luogo Pio.

Art. 101. — Non ha alcuna ingerenza nell'andamento interno dell'Istituto.

Art. 102. — In caso di impedimento momentaneo, è obbligato a provvedere alla propria supplenza con altro Sacerdote beneviso dal Consiglio.

CAPITOLO XIII^o.

Economo.

Art. 103. — L'Economo è incaricato della gestione economica dell'Istituto e deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni regolamentari ed ai limiti fissati dai Preventivi di spese regolarmente autorizzate ed approvate dal Consiglio.

Il suo operato, salvo quanto è disposto nel successivo articolo, è sorvegliato e controllato dall'Ufficio di Ragioneria, nei limiti stabiliti dagli art. 58 e 65 del Regolamento per gli Uffici d'Amministrazione.

Art. 104. — Egli ha l'obbligo:

a) della conservazione dei locali, dei mobili, delle suppellettili e della cura del giardino;

b) della presentazione alla Ragioneria, a mezzo della Direttrice, entro il mese di settembre, del complesso delle spese e provviste annue presumibili per il funzionamento dell'Istituto, da servire di guida per la compilazione del Bilancio Preventivo;

c) di notificare in tempo utile alla Direzione, per le comunicazioni alla Segreteria del Consiglio, la scadenza dei contratti di forniture;

d) della provvista, coll'assenso del Delegato, dei commestibili e degli articoli non vincolati da forniture.

e) della consegna, del controllo di quantità, qualità e impiego di commestibili, degli oggetti di vestiario e di biancheria, e dell'occorrente per la loro confezione: tiene gli appositi registri di carico e scarico, redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni;

f) della compilazione e della consegna ai fornitori delle bollette di ordinazione;

g) di presentare mensilmente alla Ragioneria, a mezzo della Direttrice, la nota delle piccole spese, delle quali chiede il rimborso, e il riconoscimento dei conti delle somministrazioni, in base ai contratti approvati dal Consiglio e regolarmente autorizzati;

h) della consegna, su richiesta scritta e controfirmata dalla Direttrice, degli articoli di cancelleria e dei libri scolastici in base al preventivo di spesa approvato dal Consiglio;

i) di ricevere dal Personale interessato l'ammontare delle mercedi delle orfane operaie, e di versarne mensilmente l'importo alla Cassa del Consiglio;

l) di ricevere dalla Direttrice e dalle Maestre i denari non provenienti dai guadagni e consegnati dalle orfane, e di versarli mensilmente alla Cassa del Consiglio, perchè la Ragioneria ne accrediti poi gli importi nelle partite individuali delle orfane;

m) di provvedere all'assicurazione delle orfane, a sensi di legge;

n) di trasmettere alla Ragioneria, previo il visto della Direttrice, il riepilogo mensile del movimento delle ricoverate, ed il prospetto del carico e scarico dei generi di dispensa;

o) di trasmettere alla Ragioneria, previo il visto della Direttrice, in principio di ogni anno, lo stato di presenza delle allieve nell'anno precedente;

p) delle eventuali notifiche all'Ufficio di anagrafe;

q) di tenere in evidenza sopra apposite schede il movimento giornaliero delle orfane e del Personale salariato;

r) di sorvegliare l'andamento del Personale salariato del quale tiene l'elenco, e mensilmente ne trasmette le varianti alla Ragioneria, a mezzo della Direttrice, indicando le eventuali assenze.

s) di sorvegliare l'andamento economico della cucina;

t) di tenere l'archivio ed il protocollo dell'Istituto;

u) di far presente alla Direttrice in tempo utile le scadenze del periodo di prova, delle conferme e riconferme in servizio di tutto il Personale.

v) di provvedere per le piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, informandone la Direttrice, ed a mezzo di questa il Delegato.

Art. 105. — L'Economo è fornito di un'anticipazione di L. 3.000 destinata a sopperire alle piccole spese, e specialmente a quelle di che all'art. 53.

Art. 106. — Egli presta cauzione di L. 3.000 in denaro od in titoli di rendita.

Art. 107. — Non può assentarsi da Milano senza il permesso della Direttrice. In caso di assenza o di impedimento viene supplito dall'Impiegato designato dal Presidente, d'accordo con la Direttrice.

Può presentare al Consiglio, per il tramite della Direzione, le proposte che reputa opportune alla miglior gestione economica dell'Istituto.

CAPITOLO XIV^o.

Personale di servizio.

Art. 108. — Il Personale di servizio è così ripartito:

Guardaroba	{	Guardarobiera	Infermeria	{	Infermiera
		Aggiunta Guardarobiera			Infermiera aggiunta
		Aiutanti			Portineria
Cucina	{	Cuciniera	Inservienti	{	Custode alla porta esterna
		Aiutanti			Inservienti donne
					Inservienti uomini

Il numero di ciascuna Categoria di personale risulta dalla tabella organica.

Art. 109. — Il Personale di servizio viene assunto e licenziato dal Consiglio su proposta della Direttrice: esso deve aver compiuto il 21° anno di età e non superato i 30 anni di età all'atto della nomina.

Art. 110. — Tutte le Salarie alloggianti nell'Istituto hanno diritto alla cura gratuita, in caso di malattia non contagiosa, nell'infermeria dell'Istituto, fino a sei mesi. Dopo i sei mesi sono applicabili le disposizioni degli art. 102 del Regolamento degli Uffici d'Amministrazione.

In caso di malattia contagiosa o di altra malattia che non possa opportunamente essere curata nell'infermeria dell'Istituto, esse hanno diritto alla cura in stabilimenti speciali, a spese dell'Istituto e ferme le disposizioni di cui sopra.

Ai Salarie sono applicabili le disposizioni dello stesso art. 102.

Art. 111. — La Guardarobiera, oltre all'osservanza delle discipline permanenti per il servizio di guardaroba, è responsabile del regolare funzionamento della guardaroba stessa.

Essa ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, ed è responsabile della custodia e della conservazione degli oggetti che le sono affidati.

Il Personale di guardaroba attende alle speciali mansioni affidate dalla Guardarobiera, dalla quale riceve direttamente gli ordini.

La Guardarobiera presenta all'Economo, col visto della Direttrice, il fabbisogno dei generi di vestiario e della biancheria, esige la consegna dei generi secondo le norme di contratto, esamina le somministrazioni passate dall'Economo e rilascia ricevuta dichiarando l'esito della verifica su appositi bollettari.

Art. 112. — L'Aggiunta Guardarobiera sussidia la Guardarobiera nell'adempimento delle sue mansioni.

Le Maestre sono responsabili del materiale ricevuto in consegna e sono tenute a renderne conto alla Guardarobiera.

Art. 113. — Le Aiutanti, oltre curare la guardaroba, sotto la dipendenza della Guardarobiera, devono accompagnare le orfane che escono dall'Istituto, secondo le disposizioni della Direttrice.

Art. 114. — La Cuciniera ha in consegna la cucina e ne ha la responsabilità.

Art. 115. — Essa provvede al servizio di cucina per le orfane e per il personale dell'Istituto, coadiuvata in ciò dalle Aiutanti e dalle orfane designate dalla Direzione.

Art. 116. — La Infermiera e l'Infermiera Aggiunta adempiono al servizio di infermeria.

Esse devono stretta obbedienza alle prescrizioni del Medico e della Direttrice.

Assistono alle visite dei parenti alle ammalate, ed impediscono rigorosamente che vengano a queste consegnati commestibili o bevande di qualsiasi sorta.

Art. 117. — La Portinaia interna attende alle incombenze della portineria interna; dà i segnali dell'orario, consegna alla Direttrice gli oggetti che pervengono all'indirizzo delle orfane, compresi i commestibili.

Art. 118. — Il servizio interno (bagni, pulizia, ecc.), nonchè quello per la Direttrice, sono disimpegnati da Inservienti donne.

Art. 119. — Gli Inservienti uomini disimpegnano le incombenze di basso servizio (spazzature, trasporto della legna e del carbone, pulitura dei cortili, dei vetri e delle caldaie) giusta gli ordini dell'Economo, e tutte quelle altre che per la loro gravità non possono essere sostenute dalle orfane e dalle inservienti nell'interno dell'Istituto.

Uno di essi è più specialmente incaricato dei piccoli lavori da muratore occorrenti all'Istituto; un altro attende ai lavori da falegname, il terzo disimpegna le mansioni di sacrista nella Chiesa dell'Istituto.

A turno sorvegliano il servizio di parlatorio nelle visite dei parenti alle orfane. Possono essere adibiti all'accompagnamento dei gruppi di orfane quando escono dall'Istituto per la passeggiata o per le visite di istruzione.

Art. 120. — Sono immediatamente sottoposti all'Economo, il quale li dirige e sorveglia per tutto ciò che riguarda il servizio, sentita la Direttrice.

Art. 121. — Il Custode alla portineria esterna ha la custodia delle porte d'ingresso dell'Istituto, e si attiene strettamente alle norme ed agli ordini dati dalla Direttrice e dell'Economo. Egli può disimpegnare le mansioni di scrivano presso l'Economo. Può farsi coadiuvare nel servizio di custodia dalla moglie, o da altra persona di sua famiglia beneviva dalla Direttrice.

Art. 122. — Tutto il Personale di servizio deve aver compiuto i 21 anni di età e non superato i 30 all'atto della nomina.

CAPITOLO XV°.

Disposizioni generali.

Art. 123. — La Direttrice, le Maestre Educatrici, le Istitutrici, le Maestre di Laboratorio, il Curato, l'Economo, sono nominati dal Consiglio, di regola in seguito a pubblico concorso, con le modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

La loro carica, fatta eccezione per il Curato, è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera loro essere esclusivamente dedicata all'Orfanotrofio.

La Direttrice, il Curato, e l'Economo risiedono nell'Istituto, nei locali gratuitamente loro assegnati per uso di abitazione, è perciò loro vietato farne lucro in qualsiasi modo: per la prima l'alloggio è ammobigliato a spese dell'Istituto.

Le Maestre e le Istitutrici alloggiano nelle Camerate con le orfane affidate alla loro vigilanza.

Art. 124. — Il Personale salariato è assunto e licenziato dal Consiglio, su proposta della Direttrice, per un periodo di prova di sei mesi, trascorsi i quali, può essere nominato in pianta stabile.

Art. 125. — Il Consigliere Delegato ha la facoltà di concedere a tutto il Personale indistintamente dei piccoli congedi per giustificati motivi, fino a 5 giorni; oltre i cinque giorni e fino ai trenta giorni, il congedo è concesso dal Presidente. Per assenze maggiori, occorre l'autorizzazione del Consiglio.

Le domande di permesso devono essere accompagnate dal parere della Direttrice.

Art. 126. — Le vacanze annuali estive accordate al Personale sono stabilite nella misura seguente:

a) Direttrice	giorni 40
b) Curato, Economo, Medico	" 30
c) Maestre Educatrici, Istitutrici e Maestre di Laboratorio	" 25
d) Guardarobiera	" 15
e) Personale salariato	" 15

Questi permessi possono essere limitati ed anche sospesi o negati, a giudizio del Presidente, per ragioni generali di servizio, ed anche per speciali considerazioni riflettenti i singoli funzionari, e le loro mansioni.

Le assenze per cure sanitarie devono, di regola, essere calcolate nelle vacanze, e così le licenze accordate durante l'anno, di cui all'art. 125.

Durante il periodo delle vacanze regolamentari e per tutte quelle assenze del servizio, nelle quali, a norma del presente Regolamento, continua ad essere corrisposto lo stipendio, viene altresì corrisposto a tutto il Personale, avente diritto al vitto, l'assegnamento vitto in contanti nella misura che sarà annualmente fissata dal Consiglio.

Art. 127. — In caso di mancanza ai propri doveri, di immoralità di condotta o di abituale disordine economico, l'impiegato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione della Direttrice;
- b) ammonizione del Consigliere Delegato;
- c) ammonizione del Presidente.

Le ammonizioni possono essere verbali o scritte; nel secondo caso vengono annotate sul libretto delle note caratteristiche.

- d) nota di biasimo del Consiglio;
- e) sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego sino a giorni 7 per decisione del Presidente: da giorni 7 a mesi sei per deliberazione del Consiglio;

f) proroga dell'applicazione dell'aumento periodico, di competenza del Consiglio;

g) rimozione dall'impiego, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà a giudizio del Consiglio;

h) destituzione, anche immediata, con la perdita di ogni eventuale diritto alla pensione.

Nel caso di mancanze per cui si presuma l'applicazione delle pene, di che alle lettere g) ed h), la Direttrice ha la facoltà di allontanare dal servizio chi se ne sia reso colpevole, in attesa della Deliberazione del Consiglio.

Il Medico è passibile delle sanzioni disciplinari a)-b)-c)-d)-e) sopraindicate, della dimissione e della destituzione queste ultime di competenza del Consiglio.

Il Personale salariato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione dell'Economo, con facoltà di sospensione dal salario per un giorno;

b) ammonizione della Direttrice con facoltà di sospensione dal salario per due giorni;

c) ammonizione del Presidente con facoltà di sospensione dal salario fino a 5 giorni;

d) proroga dell'applicazione dell'aumento periodico di competenza del Consiglio;

e) licenziamento, di competenza del Consiglio, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio stesso;

f) destituzione, con la perdita anche ad ogni eventuale diritto alla pensione, a giudizio e di competenza del Consiglio.

Art. 128. — Le nomine, gli avanzamenti, le destituzioni, il collocamento a riposo, l'assunzione in servizio, il licenziamento, ed in generale le disposizioni deliberate dal Consiglio e riguardanti individualmente il Personale addetto all'Istituto, sono comunicati agli interessati con lettera d'ufficio a mezzo della Direzione, che deve curarne il sollecito recapito.

Coloro che non si presentano ad assumere il servizio alla data stabilita, senza giustificato impedimento, sono considerati dimissionari.

Indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari che fossero del caso, qualora un Impiegato o Salariato rimanesse assente dall'Istituto senza regolare permesso per giorni 8 è considerato come dimissionario.

Art. 129. — Le Impiegate, le Salariate ed i Salariati dell'Istituto sono obbligati a prestarsi alla vicendevole supplenza senza distinzione di gradi e senza ricompense speciali, ove lo richiedessero le esigenze di servizio, ed a norma delle disposizioni che venissero di volta in volta impartite dal Consiglio, dal Presidente, dal Consigliere Delegato o dalla Direttrice.

Art. 130. — Alla Direttrice, alle Maestre Istitutrici, al Curato ed all'Economo sono applicabili le disposizioni degli Art. 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 99 - 100 - 102 - 103 - 104 - 108 - 109 - 110 - 111 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento per gli Uffici d'Amministrazione approvato con Deliberazione Consigliare 25 Marzo 1924 e 7 Luglio 1925, e al Personale Salariato gli Art. 91 - 92 - 93 - 97 - 102 - 103 - 104 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 117 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 e 125 dello stesso Regolamento.

Art. 131. — Gli addetti all'Istituto che avessero domande o reclami da formulare, possono rivolgersi per iscritto alla Direttrice, od anche al Consiglio per il tramite della Direttrice stessa.

Art. 132. — Il numero, i gradi, gli stipendi, i salari e gli emolumenti di ciascun Ufficio sono determinati dalla pianta organica.

CAPITOLO XVI^o.

Pensioni.

Art. 133. — La Direttrice, le Maestre Educatrici, le Istitutrici, le Maestre di Laboratorio, il Curato e l'Economo, ed i Salariati costituiscono la categoria del Personale in Pianta Stabile ed hanno diritto al trattamento di pensione, colle norme stabilite dal Regolamento per gli Uffici d'Amministrazione.

Art. 134. — Il presente Regolamento avrà effetto dal 1^o Luglio 1926.

Disposizioni transitorie.

Art. 135. — A tutti gli Impiegati e Salariati nominati in pianta stabile a posti di organico antecedentemente al giorno 7 Giugno 1923 sono applicabili le disposizioni del Cap. XI del Regolamento degli Uffici d'Amministrazione approvato con Deliberazione Consigliare 7 Luglio 1925.

IL PRESIDENTE

Avv. Carlo Valvassori Peroni

IL VICE PRESIDENTE


Michele Vitale

I CONSIGLIERI

**Arturo Colombo - Dott. Eugenio Bellinzona - Ing. Francesco Pugno
Ing. Emilio Prandoni - Cesira Dossi**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. A. Giulini



ORGANICO DEL PERSONALE

(DAL 1 GENNAIO 1925)

	Stipendio annuo individuale		Aumenti quadriennali	Stipendio annuo individuale		Osservazioni	
	iniziale			massimo			
	L.	C.	L.	C.			
IMPIEGATI							
Direttrice	9.975	—	—	—	9.975	—	vitto, alloggio mobiliato, luce, riscaldamento e spurgo biancheria
Economo	13.775	—	5 da L. 1000.—	—	18.775	—	locali d'abitazione
N. 5 Maestre educatrici . .	3.325	—	5 da L. 300.—	—	4.825	—	} vitto, alloggio, spurgo biancheria.
„ 4 Istitutrici	2.375	—	5 da L. 200.—	—	3.875	—	
„ 3 Maestre di laboratorio	2.850	—	5 da L. 300.—	—	4.350	—	
Curato	5.700	—	—	—	5.700	—	locali d'abitazione, elemosina della Messa quotidiana
Medico	4.275	—	—	—	4.275	—	
SALARIATI							
	Salario annuo individuale		Aumenti quinquennali	Salario annuo individuale			
	iniziale			massimo			
	L.	C.		L.	C.		
Guardarobiera	al giorno L. 6,50	2.372	50	2 da L. 1.—	3.102	50	} alloggio, vitto e spurghi.
Guardarob. aggiun. „ 5,50		2.007	50	2 da L. 0.60	2.445	50	
N. 2 Aiut. cucitrici	„ 5,—	1.825	—	2 da L. 0.60	2.263	—	} alloggio, vestiario di servizio, vitto e spurghi.
Cuciniera	„ 6,—	2.190	—	2 da L. 0.60	2.628	—	
N. 3 Aiut. di cucina „ 4,50		1.642	50	2 da L. 0.60	2.080	50	
Infermiera	„ 6,—	2.190	—	2 da L. 0.60	2.628	—	
Portiera interna	„ 5,—	1.825	—	2 da L. 0.60	2.263	—	
N. 2 Inserv. donne	„ 5,—	1.825	—	2 da L. 0.60	2.263	—	
Custode		7.800	—	—	7.800	—	
N. 3 Inservienti uomini . .		7.800	—	—	7.800	—	locali d'abitazione e abito di fatica
Portinaia		600	—	—	600	—	

INDICE

CAPITOLO	I. Ammissione delle orfane	Pag. 3
"	II. Distribuzione, educazione ed istruzione delle orfane	5
"	III. Guadagni ed assicurazioni	6
"	IV. Premii, visite, permessi di uscita, castighi	6
"	V. Vitto e vestiario	8
"	VI. Dimissione delle orfane e loro collocamento	8
"	VII. Consiglio - Presidente	9
"	VIII. Consigliere Delegato	9
"	IX. Direttrice	10
"	X. Personale preposto alla educazione ed alla istruzione delle orfane	12
"	XI. Servizio sanitario	14
"	XII. Curato	16
"	XIII. Economo	16
"	XIV. Personale di servizio	17
"	XV. Disposizioni generali	19
"	XVI. Pensioni	21
Disposizioni transitorie		22

Organico del personale	Pag. 23
----------------------------------	---------

